XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 237

ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro) 247

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo) 250

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè *(Seguito dell'esame e rinvio)* 243

ALLEGATO 3 (Proposte emendative) 252

ALLEGATO 4 (Emendamento della relatrice) 253

ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate) 254

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 244

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 244

ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) 255

AVVERTENZA 246

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, fa presente che il parere sarà espresso nella seduta odierna essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalla giornata di martedì 2 maggio.

Precisa preliminarmente che, nell'illustrare i contenuti del provvedimento, si concentrerà sulle disposizioni che investono i profili di competenza della XII Commissione, tutte introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Segnala che l'articolo 4-*bis* interviene, sostituendo integralmente il comma 1-*bis* dell'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età. In particolare si prevede che tale permesso di soggiorno ha la durata massima di un anno e che la conversione è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente. È inoltre disposta l'abrogazione della previsione in base alla quale il mancato rilascio del parere del Ministero del lavoro non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché della previsione dell'applicazione al procedimento di conversione del cosiddetto silenzio assenso.

L'articolo 5-*bis* contiene diverse misure relative alla gestione dei punti di crisi (cosiddetto *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza. In particolare, per quanto concerne le competenze della nostra Commissione, il comma 2 prevede che il Ministero dell'interno, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa a fronte di situazioni di particolare affollamento, possa, fino al 31 dicembre 2025, affidare alla Croce Rossa italiana la gestione della struttura. In essa sono assicurate le prestazioni previste dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015, tra le quali figurano: il servizio di assistenza sanitaria, che comprende l'adempimento delle procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al Servizio sanitario nazionale; la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario; la fornitura, il trasporto e la consegna di beni, incluso il materiale scolastico per i minori.

L'articolo 5-*ter* interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetto SAI), escludendo dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo, ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva. Al contempo, è tuttavia prevista una deroga per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili (minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali). Le nuove disposizioni, inoltre, non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti già presenti nel SAI al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, così come nei confronti dei cittadini afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, nonché dei profughi dall'Ucraina, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto.

L'articolo 6-*bis* prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti. In base al comma 1 l'attivazione della postazione è correlata al fenomeno dei flussi migratori e alle particolari condizioni geografiche del territorio e deve avvenire, nel-

l'ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il comma 2 dispone che l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipuli un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comune di Lampedusa e la Capitaneria di Porto Guardia Costiera, finalizzato a garantire alla suddetta postazione medicalizzata l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria, nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante. Il comma 3 dispone che l'attivazione della postazione avvenga nell'ambito del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto della normativa concernente la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni.

L'articolo 6-*ter* novella l'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale ha disciplinato (in attuazione di direttive dell'Unione europea: n. 32 e n. 33 del 2013) sia l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sia le procedure relative al riconoscimento di essa. La disposizione, in particolare, espunge, dalla lista di prestazioni assicurate nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee straordinarie di accoglienza, quelle concernenti l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio.

Paolo CIANI (PD-IDP), nel rilevare che, secondo una prassi ormai purtroppo frequente, anche in questo non vi sarà spazio per modifiche al disegno di legge di conversione di un decreto-legge approvato dal Senato, ritiene in ogni caso doveroso un intervento sul provvedimento data la delicatezza e l'importanza dei temi da esso affrontati. Partendo da una considerazione di fondo, ricorda che il decreto-legge n. 34 del 2023 è conosciuto, anche a livello mediatico, come il decreto « Cutro », anche se giustamente il presidente nella sua relazione non ha utilizzato tale denominazione, e qualifica come paradossale il fatto che un provvedimento che restringe i diritti di migranti prenda nome da una tragedia nella quale sono morti molti bambini e persone provenienti da aree del mondo in cui sono in corso spaventosi conflitti. Sul piano generale, sottolinea inoltre che, anche in base alla sua sensibilità come cristiano, registra con estrema preoccupazione il fatto che si possa rivendicare con orgoglio un restringimento dell'ambito di applicazione di un principio fondamentale come quello della protezione. Nel ricordare che tale principio rappresenta un valore fondante, sia a livello nazionale che europeo, evidenzia che l'impostazione adottata dal Governo rappresenta una regressione anche dal punto di vista culturale e comunicativo.

Passando al contenuto specifico del decreto-legge, ritiene incomprensibile che si proceda ad una stretta nella concessione dei permessi di soggiorno in un momento come l'attuale, in cui le imprese sono costantemente alla ricerca di lavoratori. Valuta negativamente le disposizioni che riducono la possibilità per i minori non accompagnati, una volta divenuti maggiorenni, di rimanere in Italia, considerandola una sorta di punizione, ingiustificata, nei confronti di tali soggetti.

Ricorda che strumenti analoghi a quello della protezione speciale sono previsti in molti Paesi europei, evidenziando che l'eliminazione di tale forma di protezione avrà come principali risultati quello di incrementare il contenzioso giudiziario e quello di aggravare il fenomeno delle presenze irregolari, con ripercussioni negative sulla sicurezza dei migranti e dei cittadini italiani. Si dichiara stupito e contrariato delle misure che tendono a ridurre l'efficacia del sistema di accoglienza, segnalando la recente pronuncia di un organo giurisdizionale olandese che ha bloccato il ricollocamento verso l'Italia di alcuni migranti in quanto nel nostro Paese non sarebbero rispettati i loro bisogni fondamentali e di conseguenza i diritti umani. In

conclusione invita ad affrontare in una maniera diversa il fenomeno migratorio attraverso una presa in carico complessiva del problema e senza soluzioni emergenziali.

Marianna RICCIARDI (M5S) ricorda preliminarmente che le migrazioni rappresentano un fatto storico strutturale, che si è acuito in questi anni a causa delle numerose situazioni di conflitto in corso in diverse aree del pianeta. Sottolineando che milioni di persone sono in fuga per cercare di vivere in un luogo più sicuro, rileva che il provvedimento in esame interviene in maniera confusa e dannosa, senza una visione d'insieme. Evidenzia inoltre l'incongruenza costituita dall'adottare interventi di carattere emergenziale per fronteggiare a un fenomeno strutturale.

Passando al contenuto del provvedimento in esame, evidenzia la criticità rappresentata dall'articolo 5-*ter*, che esclude dai servizi della rete territoriale i richiedenti asilo e prevede misure severe per la decadenza dalle misure di accoglienza. Quanto al contenuto dell'articolo 6-*bis* trova propagandistico che si possa ipotizzare di istituire un efficace presidio sanitario nell'isola di Lampedusa senza stanziare le necessarie risorse. Esprime forti criticità anche rispetto all'articolo 6-*ter* con il quale si vuole espungere l'assistenza psicologica e la somministrazione di corsi di lingua e di servizi di orientamento legale dalle prestazioni erogate dalle strutture di prima accoglienza, ponendo in tal modo ostacoli ai processi di integrazione. Svolge analoghe considerazioni in relazione all'articolo 7 che sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Sottolinea che nonostante gli annunci fatti non si registra un vero cambio di passo nella gestione del fenomeno migratorio e che l'unica risposta che viene fornita rispetto a una tragedia come quella di Cutro appare la volontà di criminalizzare i migranti, con conseguente aumento delle situazioni di irregolarità. Sulla base delle considerazioni esposte, annuncia che il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativo.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), riallacciandosi all'intervento svolto dal collega Ciani, evidenzia che quello delle migrazioni rappresenta un fenomeno epocale, con dimensioni senza precedenti, da affrontare senza contrapposizioni ideologiche. Incidentalmente, ricorda che accanto ad esso vi è la tragedia, troppo spesso trascurata e dimenticata, vissuta da coloro che si trovano in una condizione di povertà tale da non poter nemmeno ipotizzare di lasciare il loro Paese. Osserva che sarebbe stato importante un momento di confronto vero su un argomento di tale portata, e che un simile confronto sarebbe dovuto partire dal presupposto che la tutela della vita umana deve essere un obiettivo prioritario, senza trascurare il fatto che occorre un maggiore supporto a livello internazionale in ragione della particolare collocazione geografica dell'Italia.

Invita quindi a studiare soluzioni percorribili, evitando di contribuire a diffondere un clima di ostilità preconcetta verso i migranti, posizione che, oltretutto, avrebbe un impatto negativo sul prestigio internazionale dell'Italia e ostacolerebbe quindi la promozione di azioni più efficaci attraverso un coordinamento internazionale. Nell'osservare che molte delle misure adottate hanno un carattere velleitario se confrontate alle reali motivazioni alla base delle migrazioni, rileva che una maggiore rigidità ha come conseguenza un aumento della condizione di illegalità con ripercussioni sul piano della sicurezza, e quindi con esiti opposti rispetto a quelle voluti.

Luana ZANELLA (AVS) dichiara di voler aggiungere alcune considerazioni rispetto agli interventi svolti dai colleghi Girelli e Ricciardi, ricordando che la Commissione Affari sociali dovrebbe essere caratterizzata da un approccio basato sull'apertura e il confronto. Segnalando di essersi trovata ad affrontare il tema in discussione in occasione degli esodi determinati dalle guerre in Jugoslavia nella veste

di amministratrice locale, ricorda che le migrazioni rappresentano un problema strutturale connaturato, in questa fase, alla globalizzazione e alla facilità di spostamento. Valuta negativamente il contenuto del provvedimento in esame, ricordando che molti errori sono stati compiuti anche in passato, a partire dalla cosiddetta legge « Turco-Napolitano » approvata negli anni '90.

Evidenzia che qualunque intervento normativo nell'ambito migratorio deve partire dalla considerazione che l'afflusso di migranti appare essenziale per molti settori economici e per l'assistenza alle persone. Occorre promuovere politiche di integrazione e d'accoglienza, senza trascurare le funzioni fondamentali svolte dagli enti locali. Nell'osservare che in tale contesto la protezione speciale rappresenta uno strumento importante, ribadisce che occorre affrontare in maniera razionale tale problematica, rispettando quanto previsto dalla Costituzione e dai trattati internazionali.

Andrea QUARTINI (M5S) si unisce alle considerazioni fatte dal collega Ciani, ricordando che un sistema analogo a quello della protezione speciale è previsto in ben 18 Paesi europei. Sottolinea che il fenomeno migratorio appare inarrestabile, ancor di più a causa del cambiamento climatico, e che esso non si può governare con un'ottica « sovranista », a maggior ragione se si tiene presente che l'identità italiana deriva, sul piano storico, da una miscela di apporti assai vari.

Rileva che, a quasi due mesi dalla sua adozione, il provvedimento in esame non ha avuto alcun effetto rispetto alla dimensione dei flussi mentre si è registrato certamente un depotenziamento delle misure di accoglienza, incluse quelle relative alla tutela della salute, agendo così in contrasto con il dettato costituzionale. Nell'evidenziare che la maggioranza si ostina ad assumere posizioni demagogiche ed orientate a tornaconti elettorali, introducendo misure in violazione della normativa internazionale, ribadisce la necessità di un sistema di accoglienza e di inclusione efficace. Conferma, quindi, il giudizio totalmente negativo del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Carmen DI LAURO (M5S) rileva che con le misure introdotte si determina di fatto un aumento della condizione di irregolarità, con conseguenti benefici per la malavita organizzata. Sottolinea che il provvedimento riduce le tutele sanitarie per i migranti e trascura la necessità di interventi di sostegno per coloro che, anche non trovandosi attualmente in una condizione patologica, hanno subito forti traumi durante il percorso migratorio.

Nel ricordare che le associazioni rappresentative dei comuni italiani hanno chiesto un potenziamento delle strutture per l'accoglienza dei minori e la tutela delle persone con disagio mentale, sottolinea che recentemente molti sindaci calabresi hanno espresso la loro forte preoccupazione rispetto al provvedimento in discussione, che determina decisi passi indietro nel sistema di accoglienza, invitando ad adottare misure di carattere strutturale e non emergenziale. Rammenta, inoltre, che anche il Presidente della Repubblica, intervenendo dopo la strage di Cutro, ha evidenziato che molti migranti provengono da una situazione drammatica, come, ad esempio, quella afghana, e che pertanto servono risposte concrete, sia a livello italiano che europeo. In conclusione, ribadisce che la decisione di far venir meno le tutele connesse alla protezione speciale si traduce in un aggravio della condizione delle persone più fragili, e non offre alcuna soluzione reale alle problematiche connesse ai fenomeni migratori.

Chiara COLOSIMO (FDI), premettendo che, come il collega Ciani, si riconosce nei valori cristiani, ricorda che la natura emergenziale del provvedimento in esame è determinata dal fortissimo intensificarsi degli sbarchi negli ultimi mesi e che pertanto non vi è alcuna motivazione di carattere propagandistico alla base della sua adozione. Nel rilevare che l'attuale Governo si è trovato a gestire un fenomeno di portata mai registrata, si dichiara stupita delle accuse provenienti da forze politiche che in

un recente passato hanno contribuito ad approvare i cosiddetti « decreti sicurezza ». Sottolineando che non appare più sostenibile la situazione di disagio che si determina in luoghi come Lampedusa, segnala che la maggioranza dei migranti attualmente non accede alle strutture di seconda accoglienza a cause delle lungaggini connesse alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, e che, al termine di tali procedure, oltre la metà delle richieste di protezione è rigettata.

Ribadisce la volontà di considerare sacra ogni vita umana e che, proprio per questo, occorre scoraggiare pratiche che pongono molto spesso in serio pericolo l'esistenza o l'integrità fisica dei migranti.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, procede all'illustrazione di una proposta di parere favorevole.

Comunica che sono state presentate proposte alternative di parere da parte dei gruppi del Movimento 5 Stelle *(vedi allegato 1)* e Partito democratico *(vedi allegato 2)* e che esse saranno poste in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere formulata dal relatore.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), in sede di dichiarazione di voto, osserva che i membri della Commissione hanno come obiettivo quello della tutela delle vite umane, come traspare dal contenuto di tutti gli interventi svolti, manifestando preoccupazione per il fatto che il provvedimento in esame non rappresenta una soluzione adeguata per gestire un fenomeno complesso come quello migratorio, e che esso, al contrario, contribuisce ad aumentare la confusione in materia.

Rileva che occorre distinguere fra la gestione di flussi e la riduzione delle misure di protezione per coloro che arrivano sul territorio italiano. Ricorda che il Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di parere che invita a superare una logica punitiva, che non appare risolutiva, attraverso una riforma delle politiche relative agli ingressi e un'accoglienza più diffusa sul territorio. Reputa grave l'abolizione delle norme relative alla protezione speciale che invece rappresenta un tassello fondamentale per l'attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, permettendo di includere casi di difficile categorizzazione nell'ambito di altre forme di protezione ma che comunque sono meritevoli di tutela.

Esprime preoccupazione per il contenuto dell'articolo 7 che introduce un *vulnus* al diritto al rispetto della vita privata e familiare dei migranti, in violazione di norme europee non derogabili, osservando che l'aumento della condizione di irregolarità favorisce necessariamente condizioni di sfruttamento. Sottolinea che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativo non per intraprendere una battaglia ideologica ma in considerazione delle misure specifiche contenute nel decreto, e ribadisce la necessità di promuovere un approccio diverso al fenomeno migratorio.

Andrea QUARTINI (M5S), manifestando apprezzamento per le premesse dell'intervento della collega Colosimo circa l'obiettivo della tutela delle vite umane, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere in quanto non sono condivisibili le misure introdotte con il provvedimento in esame. Nell'osservare che l'intensificarsi di eventi bellici e crisi umanitarie, da ultimo quella determinata dal terremoto in Turchia e Siria, ha portato sicuramente a una accelerazione del fenomeno, ribadisce il giudizio fortemente critico su alcune delle disposizioni presenti nel decreto che compromettono la tutela della salute e dei minori e rendono più difficile l'integrazione e l'accoglienza, con un aumento della condizione di clandestinità e di sfruttamento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che sono così precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che, pertanto, non verranno poste in votazione.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, alla scadenza del termine, sono state presentate 6 proposte emendative *(vedi allegato 3)*.

Avverte inoltre che la relatrice, deputata Patriarca, ha presentato l'emendamento 1.50 *(vedi allegato 4)*, volto a modificare gli oneri previsti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria, oltreché ad apportare le conseguenti modifiche di coordinamento. Essendo l'emendamento di natura prevalentemente tecnica, chiede ai gruppi se intendono rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti.

Preso atto della rinuncia alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti, dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle proposte emendative.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.50 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 1.1 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « previa intesa in sede di » con « sentita la » in relazione al ruolo della Conferenza Stato-regioni nell'adozione del programma pluriennale di *screening* nella popolazione pediatrica. Invita, quindi, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, delle restanti proposte emendative.

In particolare: per quanto riguarda l'emendamento Zanella 1.2 rileva che occorre evitare il rischio di un eccessivo appesantimento della procedura per l'adozione del programma pluriennale di *screening*; per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 segnala che la differenza tra i generi, prevista dalla normativa vigente, in relazione ai tetti di spesa per l'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine trova fondamento nelle differenze che si riscontrano tra i generi sotto il profilo dei fabbisogni calorici; per quanto riguarda l'emendamento Zanella 3.1 osserva che con esso si introdurrebbe un aggravio procedimentale per la promozione delle campagne di informazione e sensibilizzazione.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 1. 50 della relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.50 *(vedi allegato 5)*.

Luana ZANELLA (AVS) accetta la riformulazione proposta del proprio emendamento 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 1.1 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 5)*.

Andrea QUARTINI (M5S) nel ricordare di aver anche suggerito di svolgere alcune audizioni in relazione al provvedimento in esame, sentendo in particolare le società scientifiche, invita a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Zanella 1.2 che dichiara di sottoscrivere. Osserva, infatti, che sono proprio i pazienti i veri « esperti » rispetto alle loro patologie, dovendosi confrontare quotidianamente con esse. Ritiene pertanto utile la presenza di associazioni dei pazienti nel confronto sui programmi di *screening*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Zanella 1.2 per predisporne una riformulazione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zanella 1.2.

Andrea QUARTINI (M5S), pur riconoscendo la diversità del fabbisogno calorico in base al genere, ritiene sia utile distinguere tra questo dato e la soggettività delle singole persone per quanto riguarda il senso di sazietà. Invita quindi a riconsiderare il parere espresso sull'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 al fine di evitare discriminazioni nell'erogazione di una misura di sostegno alle persone affette da celiachia.

Davide FARAONE (A-IV-RE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 ed insiste per la sua votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 sottoscritto dal deputato Faraone, e gli emendamenti Zanella 2.1, 2.2 e 3.1.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento Zanella 1.2, prevedendo che in relazione al programma di *screening* siano sentite esclusivamente le associazioni più rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia per evitare eccessivi aggravi procedurali.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione della relatrice dell'emendamento Zanella 1.2.

Luana ZANELLA (AVS) accetta la riformulazione proposta del proprio emendamento 1.2.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 1.2 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 5)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che la Commissione ha così terminato l'esame delle proposte emendative presentate.

Avverte che il testo della proposta di legge C. 622 Mulè, risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 20.45.

Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati), atteso che il Governo, nella giornata odierna, ha ripresentato la Relazione sullo scostamento (Annesso-*bis*), apportandovi una, sia pur limitata, integrazione.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Colosimo, per lo svolgimento della relazione.

Chiara COLOSIMO (FDI) fa presente che, rispetto al testo del Documento di economica e finanza 2023, e ai relativi Annesso e Allegati, sui quali la Commissione si è già espressa nella seduta del 20 aprile scorso, nell'atto sul quale essa è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna si riscontra una sola modifica, nella Relazione al Parlamento sullo scostamento (Annesso-*bis*), peraltro riguardante una materia di competenza della XII Commissione.

In particolare, nella Relazione citata è specificato che le risorse che si renderanno disponibili a seguito del ricorso all'indebitamento per il quale il Governo chiede l'autorizzazione alle Camere saranno utilizzate, nel 2023, con un provvedimento normativo di prossima adozione, per sostenere, oltre che il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, anche le famiglie con figli.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole sul documento in esame e sui relativi Annesso-*bis* e Allegati, che ricalca il testo del parere già approvato dalla Commissione lo scorso 20 aprile, fatto salvo che per l'inserimento di un ulteriore capoverso nelle premesse, il penultimo, inerente la modifica appena ricordata *(vedi allegato 6)*.

Nicola STUMPO (PD-IDP) dichiara di non poter nascondere il proprio imbarazzo per quanto accaduto nel pomeriggio in Assemblea, rilevando come la relazione svolta dalla relatrice abbia cercato di coprire il fatto che il Parlamento ha respinto lo scostamento di bilancio proposto dal Governo. Osserva che la maggioranza ha trovato una specie di scorciatoia attraverso una ripresentazione del DEF, con una lievissima modifica, come se nulla fosse successo. Sottolinea che un comportamento di questo tipo è dannoso per il Paese in quanto la maggioranza ha dimostrato di non essere in grado di gestire l'esame parlamentare di un documento, il DEF, che si configura come fondamentale anche per l'immagine internazionale dell'Italia.

Senza voler riprendere le considerazioni critiche già svolte in relazione al contenuto del documento in esame, ribadisce il disagio delle forze di opposizione per quanto è successo, segnalando che in altre fasi della vita parlamentare ciò avrebbe portato sicuramente a momenti di forte tensione. Anche alla luce del tentativo di far finta di nulla rispetto a quanto avvenuto, ritiene che i partiti di maggioranza si siano esibiti in uno spettacolo indecoroso, che costituisce un fatto di estrema gravità. In conclusione, dichiara che il gruppo del Partito democratico è presente nella giornata odierna in Commissione e lo sarà in quella di domani in Assemblea nell'interesse del Paese.

Andrea QUARTINI (M5S) rileva che quanto accaduto nel pomeriggio in Assemblea rappresenta uno « scivolone » molto imbarazzante per le forze di maggioranza, che purtroppo non fa bene al Paese, e che rende palesi le loro difficoltà. Sottolinea che tali fatti si configurano come ancora più gravi se si considera che i rappresentanti dei partiti di governo, nei loro interventi parlamentari, difendono spesso le misure che propongono al Paese con argomentazioni che, più che entrare nel merito delle questioni, trovano la propria giustificazione nella forza della maggioranza e del mandato da essa direttamente ricevuto dagli elettori.

Quanto ai contenuti del DEF, conferma il proprio giudizio negativo basato sul fatto che, in apparente continuità con le scelte del Governo Draghi, esso promuove una politica recessiva e non espansiva. In particolare, per quanto concerne la sanità, non vengono presi in considerazione i cosiddetti « determinanti della salute », mentre in ambito sociale si effettua un attacco al reddito di cittadinanza senza trovare alternative con adeguate forme di sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Ribadisce che la mancata approvazione dello scostamento di bilancio, con conseguente rinvio del DEF, rappresenta una brutta figura a livello internazionale e probabilmente non ha precedenti nella storia parlamentare. Segnala che il suo gruppo, così come quello del Partito democratico, per senso di responsabilità si è astenuto nella votazione sullo scostamento.

Tornando al tema delle spese sanitarie, sottolinea che il loro apparente aumento è determinato esclusivamente dai maggiori

costi energetici e dalle dinamiche inflattive, ed infatti esse sono previste in diminuzione rispetto al prodotto interno lordo e restano decisamente inferiori alla media europea. Segnala che restano così irrisolti temi fondamentali, come quelli dell'assenza del personale e del conseguente forte ritardo nell'erogazione delle prestazioni. In conclusione, rinnova il proprio rammarico e imbarazzo per quanto successo nelle ore precedenti in Assemblea.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 21.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, DI LAURO

La XII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, già approvato dal Senato (AC 1112),

premesso che:

l'articolo 5-*ter* interviene sul Sistema di accoglienza e integrazione, escludendo dai servizi della rete territoriale i richiedenti asilo e prevedendo deroghe solo per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili;

il medesimo articolo prevede, quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza, la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato; inoltre, alcune misure transitorie dispongono che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti protezione internazionale afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie, nonché ai profughi dall'Ucraina;

a riguardo, si ricorda che le disposizioni vigenti articolano le prestazioni del Sistema di accoglienza e integrazione in due livelli e, tra i servizi di primo livello, sono comprese le prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

all'articolo 6-*bis* del provvedimento all'esame, si prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine espresso di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti; tuttavia si precisa che la predetta attivazione avvenga nell'ambito del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto della normativa concernente la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni; medesima invarianza di risorse è prevista per le attività conseguenti dell'INMP;

il successivo articolo 6-*ter* espunge l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza; attualmente è previsto, invece, che nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee straordinarie di accoglienza debbano essere assicurate alcune condizioni e prestazioni, tra le quali rileva l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare; di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

il medesimo articolo 7 interviene in maniera consistente sulla protezione speciale restringendone i casi e le possibilità per cui è possibile richiedere protezione;

nel nostro Paese vigono attualmente tre tipi di protezione: il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale e, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, in nessun caso non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; ugualmente sono protette tutte le situazioni in cui vi siano rischi di tortura o trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;

la protezione speciale, che ha sostituito quella umanitaria cancellata dal decreto sicurezza del 2018, ha durata biennale, il suo rinnovo è subordinato ad una rivalutazione e, attualmente, può essere convertita in permesso di lavoro; questo tipo di protezione consente a qualsiasi persona che non è cittadina dell'Unione europea di chiedere asilo senza nessun tipo di limitazione rispetto al Paese di provenienza;

con le modifiche introdotte all'articolo 7 del provvedimento in esame la protezione speciale non potrà più essere convertita in permesso di lavoro, potrà solo essere rinnovata e non potrà più essere richiesta direttamente al Questore; inoltre, il permesso di soggiorno per calamità sarà rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità « contingente ed eccezionale » e non più « grave », come attualmente previsto; conseguentemente si prevede che anche il permesso di soggiorno sia rinnovabile solo se permangono le condizioni di « eccezionale » calamità e non di « grave » calamità, con una durata del permesso di soli sei mesi e rinnovabili solo una volta;

l'articolo 7 del provvedimento all'esame modifica altresì le condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione: non si potrà procedere all'espulsione qualora le « condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non siano adeguatamente curabili nel paese di origine » e non più in presenza di « gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie »; inoltre, non si potrà più convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

in sostanza, le cure mediche per cui si potrà richiedere la protezione speciale riguarderanno solo patologie particolari che non possono essere trattate nei Paesi d'origine e si escludono anche le patologie psicofisiche, restringendo in tal maniera la possibilità di protezione nel nostro paese;

considerato che:

il provvedimento in esame, consegue alla terribile, e non ultima purtroppo, strage di Cutro che ha provocato quasi 100 vittime e, almeno nelle intenzioni, interviene con lo scopo di mettere ordine e contrastare l'immigrazione clandestina;

è del tutto evidente che il provvedimento, già in vigore da quasi due mesi, non ha prodotto alcun effetto rispetto alle intenzioni dichiarate e non contiene alcuno strumento idoneo ad incidere concreta-

mente per evitare le stragi in mare, tanto che il Governo ha ritenuto di dover dichiarare lo stato di emergenza in relazione all'immigrazione irregolare;

la decadenza dalle misure di accoglienza per nessuna ragione può comportare la privazione o diminuzione di prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica né alcuna differenziazione può essere fatta a seconda del paese di provenienza;

restringere i casi di salute per cui è possibile richiedere la protezione speciale, oltre ad essere sintomatico dell'inumanità che pure, Costituzione alla mano, non dovrebbe appartenere al nostro Paese, comporterà di fatto l'incremento ulteriore delle situazioni di illegalità e marginalità e il conseguente peggioramento delle condizioni di chi oggi sta tentando una integrazione;

l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa ad invarianza di risorse non può consentire idonei servizi per la tutela della salute della popolazione migrante;

non si può in alcun modo precludere la piena garanzia del diritto alla salute, senza alcuna distinzione di cittadinanza e condizione giuridica della persona, così come affermato dall'articolo 32 della nostra Costituzione e dai trattati internazionali in vigore, in armonia con il principio indiscutibile che « la salute viaggia senza passaporto »;

non si rileva alcuna visione programmatica di lungo periodo con riferimento alle politiche migratorie che tenga conto *in primis* della salute e della sicurezza delle persone immigrate, dei loro diritti e poi anche dei loro bisogni sociali ed economici;

non si rileva alcun intervento sulla cooperazione internazionale e non si programma nulla per aiutare queste popolazioni a non dover scappare dalle proprie terre dove mancano ospedali e scuole e dove invece abbondano armi e guerre;

le misure introdotte smantellano di fatto il sistema di accoglienza e integrazione senza alcun progetto di inclusione e si pongono in contrasto con i principi costituzionali, articolo 10 della Costituzione *in primis*, ed internazionali in materia di asilo laddove si intende abrogare la protezione internazionale per motivi familiari e il divieto di espulsione nell'ipotesi di protezione speciale connessa al rispetto della vita privata e personale;

il provvedimento all'esame tradisce, com'è evidente, la consueta e ben nota logica totalmente punitiva e repressiva volta a violare i diritti e la protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese e, finanche, il diritto fondamentale alla salute,

per tutto quanto sopra premesso e considerato

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI FURFARO, MALAVASI, CIANI, GIRELLI, STUMPO

La XII Commissione,

premesso che:

è all'esame della Camera la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, con le modifiche apportate al Senato;

particolarmente grave sul piano costituzionale è l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione speciale, finora rilasciati agli stranieri che non rientrano nella cd. protezione internazionale, in caso di fondato rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o in forza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali;

tali permessi infatti costituiscono il terzo e necessario tassello che dà attuazione al diritto sancito dall'articolo 10 della nostra Costituzione, insieme al diritto di rifugiato politico – sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che protegge lo straniero in caso di fondato timore di persecuzioni internazionali – e alla cosiddetta Protezione sussidiaria – riconosciuta dalla direttiva 2011/95/Ue a favore dello straniero che, se espulso verso il Paese di origine, correrebbe il fondato rischio di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti);

tale protezione speciale, infatti, ha consentito fino ad oggi d'includere quei casi che, non essendo integralmente tipizzabili, non rientravano nello status di rifugiato o non consentivano di ottenere la protezione sussidiaria, ma che rientravano pienamente nell'ampia configurazione del diritto d'asilo riconosciuto dalla nostra Costituzione, che protegge anche le persone impedite nell'esercizio delle libertà democratiche;

come sottolineato anche da autorevoli costituzionalisti, il venir meno o la forte compressione di questa forma di protezione speciale costituisce una lesione diretta dell'articolo 10 della Costituzione, che sancisce che « lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge »;

l'articolo 7 del decreto-legge in esame sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);

di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;

l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone « irregolari » che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di « prevenzione e contrasto » dell'immigrazione irregolare – come recita il Titolo del decreto-legge – finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio, per coloro che si troveranno ai margini della società, di diventare una potenziale e facile preda della criminalità;

è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamentali non adeguatamente tutelati dal legislatore;

a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla cosiddetta Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal cosiddetto Codice Visti (regolamento 810/2009);

considerato che:

l'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

1.1. Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia,.

1.2. Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche in materia di erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine)

1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono aggiunte, in fine, le parole: « , senza distinzioni legate al genere ».

1.01. Bonetti.

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) tre rappresentanti delle associazioni dei familiari di persone affette da diabete 1.

2.1. Zanella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'osservatorio studia le risultanze dello *screening* di cui all'articolo 1, evidenziando le eventuali criticità riscontrate nella sua attuazione, ed elabora, altresì, proposte di intervento che pubblica con cadenza annuale nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2.2. Zanella.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: promuove *aggiungere le seguenti:* , uniformemente sul territorio nazionale e d'intesa con le regioni e le province autonome,.

3.1. Zanella.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

b) *all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

c) *all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1.50. La Relatrice.

ALLEGATO 5

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

b) *all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

c) *all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1.50. La Relatrice.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

1.1. *(Nuova formulazione)* Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia,.

1.2. *(Nuova formulazione)* Zanella, Quartini.

ALLEGATO 6

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati),

premesso che:

il DEF conferma l'intenzione del Governo di proseguire, nei prossimi anni, lungo la linea di un progressivo potenziamento del Fondo sanitario nazionale, che sarà incrementato di 2,15 miliardi per l'anno 2023, di 2,3 miliardi per l'anno 2024 e di 2,6 miliardi a decorrere dall'anno 2025;

alle predette risorse si aggiungono quelle, pari a circa 1,4 miliardi di euro, recentemente stanziate con il decreto-legge n. 34 del 2023, attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati;

dal documento emerge l'impegno del Governo per assicurare una gestione efficace delle relazioni finanziarie tra Stato e regioni nonché per rafforzare gli strumenti di programmazione e per la misurazione e la valutazione dei rapporti tra fabbisogni, stanziamenti e servizi erogati;

tra i temi specifici affrontati dal Piano nazionale di riforma vi è la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale tramite l'implementazione congiunta di un pacchetto coordinato di interventi, quali la realizzazione delle Case della comunità e degli Ospedali di comunità, il potenziamento della funzione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria e delle farmacie dei servizi, lo sblocco degli investimenti sull'edilizia sanitaria, la sempre crescente diffusione della telemedicina e dell'assistenza domiciliare integrata;

il Piano nazionale di Riforma sottolinea la connotazione strategica della digitalizzazione dei sistemi sanitari, con tutto ciò che essa implica sia in tema di ammodernamento tecnologico degli ospedali che di ingegnerizzazione dei dati, con particolare attenzione al tema della generalizzazione, per tutta la popolazione, del fascicolo sanitario elettronico (FSE);

il DEF delinea chiaramente l'intenzione del Governo di affrontare in modo strutturale la questione, oramai indifferibile, del potenziamento del personale sanitario, indicando in particolare l'obiettivo di procedere a una concreta ed effettiva rivalutazione del trattamento economico, con la duplice finalità di ristorare il personale già in servizio e di attrarre nuovi professionisti, consentendo così, con l'immissione di nuovi assunti, di superare l'attuale fase di carenza di personale;

il documento indica, tra le priorità del Governo in materia di politiche sociali, quella di dare il massimo sostegno alle fasce di popolazione a rischio povertà, nei confronti delle quali saranno prioritariamente destinati gli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti, oltre alle misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi energetici;

stante il quadro attuale caratterizzato da un considerevole calo demografico e da una forte denatalità, il Governo conferma la propria intenzione di procedere con l'adozione di misure di sostegno alle famiglie, tramite il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia e la promozione di iniziative di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, anche attraverso l'attuazione della legge n. 32 del 2022, recante delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

la Relazione di accompagnamento, di cui all'Annesso-*bis*, specifica che le risorse che si renderanno disponibili a seguito del ricorso all'indebitamento per il quale il Governo chiede l'autorizzazione alle Camere saranno utilizzate, nel 2023, con un provvedimento normativo di prossima adozione finalizzato a sostenere, oltre che il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, anche le famiglie con figli;

il documento conferma l'intenzione di dare rapida attuazione alla legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane (legge n. 33 del 2023) e alla legge delega in materia di disabilità (legge n. 227 del 2021), approvando i relativi decreti legislativi attuativi nei termini previsti, al fine di fornire adeguato sostegno ad alcune delle categorie più fragili della popolazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.